



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2011/0371(COD)

21.6.2012

PROGETTO DI PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "ERASMUS PER TUTTI", il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport-
(COM(2011)0788 – C7-0436/2011 – 2011/0371(COD))

Relatore per parere: Vilija Blinkevičiūtė

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il 23 novembre 2011 la Commissione ha adottato la sua proposta di regolamento che istituisce "Erasmus per tutti", il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.

L'istruzione e la formazione sono l'essenza della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché degli orientamenti integrati per le politiche economiche e occupazionali degli Stati membri. Cinque delle iniziative faro Europa 2020 dipendono dalla modernizzazione dell'istruzione e della formazione: Gioventù in movimento, Agenda per nuove competenze e per l'occupazione, Agenda digitale, Unione dell'innovazione e Piattaforma europea contro la povertà.

Proposta della Commissione

Per il prossimo periodo di programmazione finanziaria dell'Unione 2014-2020, la Commissione propone un unico programma integrato denominato "Erasmus per tutti", invece dei sette programmi che esistevano nel precedente periodo di programmazione finanziaria pluriennale (2007-2013). In questo modo l'attuale Programma sostituirà Apprendimento permanente, Gioventù in azione e altri programmi d'istruzione superiore esistenti nell'Unione, aventi carattere mondiale (Erasmus Mundus), regionale (Tempus, Alfa, Edulink) o bilaterale (con Stati Uniti e Canada).

La dotazione finanziaria globale proposta per il Programma è pari a 19,1 miliardi di euro, con 1 812 miliardi di euro provenienti da vari strumenti dell'UE per azioni esterne, ed è volta a integrare gli attuali programmi internazionali (Erasmus Mundus, Tempus, Edulink e Alfa). Il bilancio globale proposto dalla Commissione per il programma "Erasmus per tutti" costituisce un aumento pari a circa il 70% rispetto al bilancio globale destinato ai programmi corrispondenti durante il periodo di programmazione 2007-2013.

La Commissione propone di strutturare il futuro Programma integrato intorno a tre azioni chiave principali per ogni settore dell'istruzione interessato:

- mobilità degli individui a fini di apprendimento, compresi studenti, giovani, insegnanti e personale (quota di bilancio suggerita - 65%),
- cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche (quota di bilancio suggerita - 26%),
- sostegno alle riforme politiche (quota di bilancio suggerita - 4%).

Inoltre, nella comunicazione della Commissione che accompagna la proposta giuridica di regolamento vera e propria è indicata la seguente ripartizione tra i diversi settori dell'istruzione (uguale ai livelli garantiti dai corrispondenti programmi nel periodo 2007-2013):

- Istruzione superiore: 25%,
- Istruzione e formazione professionale e apprendimento degli adulti: 17%, di cui per l'apprendimento degli adulti: 2%,
- Istruzione scolastica: 7%,
- Gioventù: 7%.

All'interno del programma, un capitolo specifico sarà dedicato allo sport (l'1% del bilancio) e un articolo specifico sarà dedicato all'iniziativa Jean Monnet (il 2% del bilancio).

Posizione del relatore

Il relatore accoglie favorevolmente la proposta di regolamento della Commissione e suggerisce le seguenti modifiche principali al progetto di regolamento:

- 1) rafforzamento nel programma dell'aspetto relativo all'apprendimento permanente, al fine di rendere il programma più inclusivo per tutti i settori dell'istruzione e della formazione;
- 2) rafforzamento delle connessioni tra istruzione e occupazione, istruzione e riduzione della povertà;
- 3) modifica della struttura del regolamento, in particolare attraverso la separazione della attività in materia di Gioventù da quelle relative a Istruzione e formazione e con una più chiara identificazione dei sottoprogrammi corrispondenti ai diversi settori dell'istruzione e della formazione, oltre a una definizione più netta degli obiettivi specifici attribuiti ai diversi sottoprogrammi;
- 4) rafforzamento, in particolare, dei settori dell'istruzione e della formazione professionale e dell'apprendimento degli adulti, a cui viene riservata scarsa attenzione nell'attuale proposta a dispetto della loro importanza, ampiamente riconosciuta, nel promuovere, tra l'altro, la cultura dell'apprendimento permanente, affrontare la disoccupazione (in particolare giovanile) e la povertà e promuovere la cittadinanza attiva e l'invecchiamento attivo;
- 5) miglioramento dell'accessibilità al Programma, in particolare attraverso la promozione di una maggiore partecipazione delle persone con esigenze educative speciali, minori opportunità o difficoltà di ordine educativo, sociale, di genere, fisico, psicologico, geografico, economico e culturale;
- 6) apertura della partecipazione internazionale (con i paesi terzi) non solo nel settore dell'istruzione superiore, ma anche nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale, oltre che in riferimento all'apprendimento degli adulti;
- 7) definizione chiara della ripartizione del bilancio tra i diversi settori dell'istruzione e della formazione nel regolamento, suggerendo altresì un aumento per i settori dell'istruzione professionale e dell'apprendimento degli adulti;
- 8) introduzione della possibilità per gli Stati membri di scegliere sulla base delle rispettive leggi e tradizioni nazionali se avere uno o più istituti e agenzie nazionali per l'attuazione del Programma a livello nazionale;
- 9) inclusione di tutti e sei gli istituti accademici europei sostenuti dal precedente programma Jean Monnet, invece di ridurli a due, come aveva proposto la Commissione.

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) La Strategia europea per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile (Europa 2020) definisce la strategia di crescita del prossimo decennio per l'Unione a sostegno di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, **e fissa** cinque ambiziosi obiettivi da raggiungere entro il 2020, **soprattutto** nel settore dell'istruzione: ridurre il tasso di abbandono scolastico al di sotto del 10%, e fare in modo che almeno il 40% delle persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni di età abbia portato a termine l'istruzione superiore. Ciò include anche le iniziative faro, in particolare "Gioventù in movimento" e l'Agenda per nuove competenze e per l'occupazione.

Emendamento

(5) La Strategia europea per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile (Europa 2020) definisce la strategia di crescita del prossimo decennio per l'Unione a sostegno di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, **fissando** cinque ambiziosi obiettivi da raggiungere entro il 2020, **tre dei quali saranno sostenuti direttamente o indirettamente dal Programma istituito dal presente regolamento. Le attività pertinenti saranno intraprese anzitutto** nel settore dell'istruzione: ridurre il tasso di abbandono scolastico al di sotto del 10%, e fare in modo che almeno il 40% delle persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni di età abbia portato a termine l'istruzione superiore, **ma contribuiranno anche agli obiettivi di occupazione e riduzione della povertà.** Ciò include anche le iniziative faro, in particolare "Gioventù in movimento", l'Agenda per nuove competenze e per l'occupazione **e l'Unione dell'innovazione.**

Or. en

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Il Programma deve assumere una forte dimensione internazionale, soprattutto per quanto riguarda l'istruzione superiore, non solo per migliorare la qualità dell'istruzione **superiore europea**, raggiungere i più ampi obiettivi della strategia ET2020 e rafforzare l'attrattiva dell'Unione come sede di studio, ma anche

Emendamento

(8) Il Programma deve assumere una forte dimensione internazionale, soprattutto per quanto riguarda **la formazione e l'istruzione professionale**, l'istruzione superiore **e l'apprendimento degli adulti**, non solo per migliorare la qualità dell'istruzione **e della formazione europei**, raggiungere i più ampi obiettivi della

per favorire la comprensione tra i popoli e contribuire allo sviluppo sostenibile dell'istruzione *superiore* nei paesi terzi.

strategia ET2020 e rafforzare l'attrattiva dell'Unione come sede di studio, ma anche per favorire la comprensione tra i popoli e *culture* e contribuire allo sviluppo sostenibile dell'istruzione *e della formazione* nei paesi terzi.

Or. en

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Per sostenere la mobilità, l'equità e l'eccellenza nello studio, l'Unione dovrà istituire a livello europeo uno strumento di garanzia sui prestiti per consentire agli studenti, indipendentemente dalla loro origine sociale, di diplomarsi (Master) in un altro Paese partecipante. Tale strumento dovrà essere messo a disposizione *degli* istituti finanziari disposti a offrire prestiti per studi a livello di master in altri paesi partecipanti e a condizioni favorevoli per gli studenti.

Emendamento

(10) Per sostenere la mobilità, l'equità e l'eccellenza nello studio, l'Unione dovrà istituire a livello europeo uno strumento di garanzia sui prestiti per consentire agli studenti, indipendentemente dalla loro origine sociale, di diplomarsi (Master) in un altro Paese partecipante. Tale strumento dovrà essere messo a disposizione *attraverso gli* istituti finanziari disposti a offrire prestiti per studi a livello di master in altri paesi partecipanti e a condizioni favorevoli per gli studenti.

Or. en

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Il processo di Copenaghen rinnovato (2011-2020) *ha tracciato una visione ambiziosa e globale per la politica di istruzione e formazione professionale in Europa, e ha chiesto il sostegno dei programmi di istruzione dell'Unione alle priorità concordate, tra cui la mobilità internazionale e le riforme attuate dagli*

Emendamento

(14) Il *ruolo fondamentale svolto dall'istruzione e dalla formazione professionale (IFP) ai fini del raggiungimento di una serie di obiettivi fissati dalla strategia Europa 2020 è ampiamente riconosciuto e definito nel processo di Copenaghen rinnovato (2011-2020), in particolare tenuto conto del suo*

Stati membri.

potenziale nell'affrontare l'elevato livello di disoccupazione in Europa, soprattutto tra i giovani, promuovere la cultura dell'apprendimento permanente, contrastare l'esclusione sociale e promuovere la cittadinanza attiva. È necessario rispondere all'urgente necessità di rafforzare la mobilità degli allievi IFP, compresi gli apprendisti, gli insegnanti e i formatori, promuovere la cooperazione attraverso partenariati a tutti i livelli tra le parti interessate e assistere gli Stati membri nella modernizzazione dei rispettivi sistemi IFP.

Or. en

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) La rinnovata Agenda europea per l'apprendimento degli adulti inserita nella risoluzione del Consiglio del [...] *si propone di consentire a tutti* gli adulti di *sviluppare e potenziare* le proprie competenze *per tutto l'arco della vita*, con particolare attenzione alla necessità di *più adeguati provvedimenti per l'alto numero* di europei scarsamente qualificati, *oggetto di Europa 2020*.

Emendamento

(16) La rinnovata Agenda europea per l'apprendimento degli adulti inserita nella risoluzione del Consiglio del **28 novembre 2011¹** *sottolinea l'esigenza di aumentare la partecipazione all'apprendimento degli adulti, alla luce dell'invecchiamento demografico dell'Europa che rende inevitabile la necessità per* gli adulti di *aggiornare regolarmente* le proprie competenze *personali e professionali dopo aver completato l'istruzione e la formazione iniziali, riconoscendo altresì il ruolo svolto dall'apprendimento degli adulti nella promozione della cittadinanza attiva. L'Agenda europea per l'apprendimento degli adulti, alla luce degli obiettivi di riduzione della povertà e della disoccupazione di Europa 2020, presta* particolare attenzione alla necessità di *aumentare la partecipazione* di europei scarsamente qualificati *all'apprendimento degli adulti*.

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione

(17) L'azione del Forum europeo della gioventù, dei Centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico (NARIC), delle reti Eurydice, Euroguidance ed Eurodesk, nonché dei servizi nazionali di supporto dell'azione eTwinning, degli uffici d'informazione nazionali dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato e dei centri nazionali Europass è essenziale per realizzare gli obiettivi del Programma, in particolare fornendo periodicamente alla Commissione informazioni aggiornate sui vari settori di attività e diffondendo i risultati del Programma nell'Unione e nei paesi terzi partecipanti.

Emendamento

(17) L'azione del Forum europeo della gioventù, **della Piattaforma della società civile europea per l'apprendimento permanente**, dei Centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico (NARIC), delle reti Eurydice, Euroguidance ed Eurodesk, nonché dei servizi nazionali di supporto dell'azione eTwinning, degli uffici d'informazione nazionali dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato e dei centri nazionali Europass è essenziale per realizzare gli obiettivi del Programma, in particolare fornendo periodicamente alla Commissione informazioni aggiornate sui vari settori di attività e diffondendo i risultati del Programma nell'Unione e nei paesi terzi partecipanti.

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione

(18) È necessario consolidare la cooperazione tra il Programma e le organizzazioni internazionali, in particolare il Consiglio d'Europa, nel campo dell'istruzione, della formazione, della

Emendamento

(18) È necessario consolidare la cooperazione tra il Programma e le organizzazioni internazionali, in particolare il Consiglio d'Europa, **l'UNESCO e l'OCSE**, nel campo dell'istruzione e della

gioventù e dello sport.

formazione, della gioventù e dello sport.

Or. en

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Il Programma dovrà contribuire a sviluppare l'eccellenza negli studi sull'integrazione europea a livello mondiale e a sostenere *in particolare* istituzioni universitarie che *siano inserite nella struttura gestionale europea, che* coprano l'intera gamma delle materie politiche che interessano l'Unione, che siano enti senza scopo di lucro e forniscano titoli accademici riconosciuti.

Emendamento

(19) Il Programma dovrà contribuire a sviluppare l'eccellenza negli studi sull'integrazione europea a livello mondiale e a sostenere istituzioni universitarie che coprano l'intera gamma delle materie politiche che interessano l'Unione, che siano enti senza scopo di lucro e forniscano titoli accademici riconosciuti.

Or. en

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione

(21) La maggiore trasparenza delle qualifiche e delle competenze e una più diffusa accettazione degli strumenti dell'Unione favoriscono la mobilità in tutta Europa ai fini dell'apprendimento permanente, contribuendo così a rafforzare la qualità dell'insegnamento e della formazione, e promuovendo la mobilità a fini occupazionali, tra paesi e settori diversi. Permettere l'accesso di *giovani* studenti (attivi anche nel campo dell'istruzione e della formazione professionale) a metodi, pratiche e tecnologie diffuse in altri paesi aiuterà a migliorarne l'impiegabilità nell'economia

Emendamento

(21) La maggiore trasparenza delle qualifiche e delle competenze e una più diffusa accettazione degli strumenti dell'Unione favoriscono la mobilità in tutta Europa ai fini dell'apprendimento permanente, contribuendo così a rafforzare la qualità dell'insegnamento e della formazione, e promuovendo la mobilità a fini occupazionali, tra paesi e settori diversi. Permettere l'accesso di studenti (attivi anche nel campo dell'istruzione e della formazione professionale) *e discenti adulti* a metodi, pratiche e tecnologie diffuse in altri paesi aiuterà a migliorarne l'impiegabilità nell'economia globale e a

globale e a rendere più attraenti posti di lavoro caratterizzati da un profilo internazionale.

rendere più attraenti posti di lavoro caratterizzati da un profilo internazionale.

Or. en

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Per migliorare la gestione dei risultati, valutazione e monitoraggio compresi, è necessario sviluppare *specifici* indicatori di prestazione che si possano misurare nel corso del tempo; siano realistici e riflettano la logica dell'intervento, e pertinenti alla specifica gerarchia di obiettivi e attività.

Emendamento

(25) Per migliorare la gestione dei risultati, valutazione e monitoraggio compresi, è necessario sviluppare indicatori di prestazione *misurabili e pertinenti in relazione agli specifici obiettivi* che si possano misurare nel corso del tempo; siano realistici e riflettano la logica dell'intervento, e pertinenti alla specifica gerarchia di obiettivi e attività.

Or. en

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il Programma riguarda l'istruzione a tutti i livelli, in una prospettiva di apprendimento permanente, *e in particolare l'istruzione superiore, l'istruzione e la formazione professionale e l'istruzione degli adulti, l'istruzione scolastica e la gioventù.*

Emendamento

3. Il Programma riguarda *i seguenti settori:*

(a) l'istruzione e la formazione formale, informale e non formale a tutti i livelli, in una prospettiva di apprendimento permanente, dall'istruzione scolastica fino all'istruzione e alla formazione professionale, all'istruzione superiore e

all'istruzione degli adulti;

(b) la gioventù, in particolare l'apprendimento non formale e informale;

(c) lo sport, in particolare lo sport di base.

Or. en

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. *Esso* prevede una dimensione internazionale ai sensi dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea e *sostiene le attività nel settore dello sport.*

Emendamento

4. **Il Programma** prevede una dimensione internazionale ai sensi dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea **allo scopo di sostenere l'azione esterna dell'Unione, compresi i suoi obiettivi di sviluppo, tramite la cooperazione tra l'Unione e i paesi terzi.**

Or. en

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

2. “*contesto non formale*”: un *contesto di apprendimento che è spesso pianificato e organizzato ma non rientra nel sistema di istruzione e formazione formale*;

Emendamento

2. “*istruzione non formale*”: un *processo* organizzato *che offre alle persone la possibilità di sviluppare capacità, abilità e competenze diverse da quelle acquisite nel quadro del sistema di istruzione formale*; *Tali abilità includono una vasta gamma di competenze tra cui la gestione interpersonale, organizzativa e dei conflitti, la consapevolezza interculturale, la leadership, la pianificazione, il coordinamento e le capacità di risoluzione dei problemi pratici, il lavoro di squadra, la fiducia in se stessi, la disciplina e la*

responsabilità;

Or. en

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione

3. “mobilità ai fini di apprendimento”: lo spostarsi fisicamente in un altro paese per svolgere studi, intraprendere un’attività di formazione o un’altra attività di apprendimento, tra cui il tirocinio *e* l’apprendimento non formale, o attività didattica, oppure la partecipazione ad attività transnazionali di sviluppo professionale. Può includere il supporto di una preparazione nella lingua del paese di accoglienza. La mobilità ai fini di apprendimento abbraccia altresì gli scambi di giovani e le attività *transnazionali* di sviluppo professionale cui partecipano gli animatori giovanili;

Emendamento

3. “mobilità ai fini di apprendimento”: lo spostarsi fisicamente in un altro paese per svolgere studi, intraprendere un’attività di formazione o un’altra attività di apprendimento, tra cui il tirocinio, ***l’apprendistato, il volontariato,*** l’apprendimento non formale, o attività didattica, oppure la partecipazione ad attività transnazionali di sviluppo professionale. Può includere il supporto di una preparazione nella lingua del paese di accoglienza, ***nonché attività di follow-up.*** La mobilità ai fini di apprendimento abbraccia altresì gli scambi di giovani, ***il volontariato, l’apprendimento non formale e informale e*** le attività di sviluppo professionale cui partecipano gli animatori giovanili;

Or. en

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione

4. “Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche”: progetti di cooperazione transnazionale che coinvolgono organizzazioni attive in materia di istruzione, formazione e/o gioventù *e possono comprendere anche altre organizzazioni;*

Emendamento

4. “Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche”: progetti di cooperazione transnazionale che coinvolgono ***istituzioni, parti sociali,*** organizzazioni ***e imprese*** attive in materia d’istruzione *e* formazione e/o gioventù;

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione

5. “Sostegno alla riforma delle politiche”: qualsiasi tipo di attività tesa a sostenere e favorire l’ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione attraverso il processo di cooperazione politica tra gli Stati membri, in particolare *i metodi aperti* di coordinamento;

Emendamento

5. “sostegno alla riforma delle politiche”: qualsiasi tipo di attività tesa a sostenere e favorire l’ammodernamento dei sistemi d’istruzione e formazione, ***nonché a fornire sostegno allo sviluppo di una politica europea in materia di gioventù,*** attraverso il processo di cooperazione politica tra gli Stati membri, in particolare ***il metodo aperto*** di coordinamento;

Or. en

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione

8. “*animatore giovanile*”: *un operatore professionale o volontario che partecipa all’apprendimento non formale;*

Emendamento

8. “*animazione socioeducativa*”: *una vasta gamma di attività di natura sociale, culturale, educativa o politica svolte dai giovani, con i giovani e per i giovani. Assume una forma extracurricolare e si basa su processi di apprendimento non formale e sulla partecipazione volontaria;*

Or. en

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

14 bis. “discenti adulti”: *individui di età compresa tra i 25 e i 64 anni impegnati in attività di apprendimento;*

Or. en

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

14 ter. “volontariato”: *attività intrapresa liberamente da una persona che prevede un impegno in termini di tempo ed energie ed è finalizzata ad azioni a beneficio di altri individui o della società nel suo complesso. Tale attività non ha scopo di lucro e non può essere motivata dal desiderio di trarne un vantaggio materiale o finanziario;*

Or. en

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18

Testo della Commissione

Emendamento

18. “partenariato”: un accordo tra un gruppo d’istituti *o* di organizzazioni di vari **Stati membri** per lo svolgimento di attività europee congiunte in materia di istruzione, formazione e gioventù o l’istituzione di una rete formale o informale in un settore pertinente. **Per quanto riguarda lo sport**, si tratta di un accordo con uno o più terzi, come organizzazioni sportive professionistiche o sponsor in diversi Stati membri al fine di attrarre ulteriori fonti di

18. “partenariato”: un accordo tra un gruppo di istituti, **di parti sociali**, di organizzazioni **e/o di imprese** di vari **paesi partecipanti** per lo svolgimento di attività europee congiunte, **di qualsiasi genere**, in materia di istruzione, formazione e gioventù o l’istituzione di una rete formale o informale in un settore pertinente. **Nell’ambito dello sport**, si tratta di un accordo con uno o più terzi, come organizzazioni sportive professionistiche o

sostegno per ottenere i risultati auspicati dal Programma.

sponsor in diversi Stati membri al fine di attrarre ulteriori fonti di sostegno per ottenere i risultati auspicati dal Programma. ***Qualora la partecipazione sia intesa a rafforzare la qualità del partenariato, può essere estesa a istituzioni e/o organizzazioni di paesi terzi.***

Or. en

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 26

Testo della Commissione

26. “Strumenti per la trasparenza dell’Unione europea”: strumenti che consentono alle parti interessate di comprendere, valutare e riconoscere, a seconda dei casi, i risultati dell’apprendimento e le qualifiche in tutta l’Unione;

Emendamento

26. “strumenti per la trasparenza ***e il riconoscimento*** dell’Unione europea”: strumenti che consentono alle parti interessate di comprendere, valutare e riconoscere, a seconda dei casi, i risultati dell’apprendimento e le qualifiche in tutta l’Unione;

Or. en

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

28 bis. “sport di base”: sport organizzato, praticato a livello locale da sportivi dilettanti e sport per tutti.

Or. en

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) Il loro carattere transnazionale, in particolare la cooperazione e la mobilità transnazionale tese a garantire un impatto sistemico di lungo periodo;

Emendamento

(a) Il loro carattere transnazionale, in particolare la cooperazione e la mobilità transnazionale tese a garantire un impatto **individuale, organizzativo e** sistemico di lungo periodo;

Or. en

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) La loro complementarità e sinergia con altri programmi e politiche nazionali, internazionali e dell'Unione, **che consentano economie di scala e massa critica;**

Emendamento

(b) La loro complementarità e sinergia con altri programmi e politiche nazionali, internazionali e dell'Unione;

Or. en

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il Programma intende contribuire **agli** obiettivi **della** strategia Europa 2020 **e del** quadro strategico per l'istruzione e la formazione 2020 (ET2020), compresi i corrispondenti parametri di riferimento **istituiti in tali strumenti**, al quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018), **allo** sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel settore dell'istruzione **superiore** e allo sviluppo della dimensione europea dello sport.

Emendamento

1. Il Programma intende contribuire **ai seguenti** obiettivi:

(a) alla promozione dei valori europei in conformità dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea;

(b) alla strategia Europa 2020 e ai suoi obiettivi principali, in particolare nei settori dell'istruzione, dell'occupazione e della riduzione della povertà;-

(c) al quadro strategico per l'istruzione e la formazione 2020 (ET2020), compresi i corrispondenti parametri di riferimento;

(d) al quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018);

(e) al processo di Copenaghen rinnovato (2011-2020);

(f) all'Agenda europea rinnovata per l'apprendimento degli adulti;

(g) allo sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel settore dell'istruzione e della formazione e

(h) allo sviluppo della dimensione europea dello sport conformemente al piano di lavoro dell'Unione per lo sport.

Or. en

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In particolare, esso si propone di contribuire a raggiungere i seguenti obiettivi principali di Europa 2020:

(a) Riduzione dei tassi di abbandono scolastico;

(b) Aumento del numero di studenti di età compresa fra i 30 e i 34 anni che abbiano completato il livello terziario di istruzione.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 bis

Azioni del Programma

1. Il Programma persegue i suoi obiettivi mediante i tre tipi seguenti di azioni in materia d'istruzione e formazione, gioventù e sport:

– mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo,

– cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche,

– sostegno alla riforma delle politiche.

2. Le specifiche attività Jean Monnet vengono descritte all'articolo 10.

Or. en

Motivazione

La relatrice suggerisce di spostare il precedente articolo 6 tra le disposizioni generali del regolamento, in quando definisce una struttura per tutte le azioni proposte nel regolamento.

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Capo II – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Istruzione, formazione **e gioventù**

Istruzione **e** formazione

Or. en

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 ter
Sottoprogrammi

I sottoprogrammi settoriali sono i seguenti:

- (a) “Scuola”, associato all’istruzione scolastica;*
- (b) “Istruzione superiore”, associato a tutti i tipi d’istruzione superiore;*
- (c) “Istruzione e formazione professionale”, associato all’istruzione e alla formazione professionale;*
- (d) “Istruzione degli adulti”, associato all’apprendimento degli adulti.*

Or. en

Motivazione

Il relatore suggerisce di elencare chiaramente i sottoprogrammi dedicati a ogni singolo settore dell’istruzione, indipendentemente dai titoli che saranno scelti per i sottoprogrammi nel corso dell’adozione del presente parere.

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Obiettivi specifici

Obiettivi specifici *dei sottoprogrammi*

Or. en

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Il Programma persegue i seguenti obiettivi specifici nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù:

Emendamento

1. In linea con gli obiettivi generali del Programma, i sottoprogrammi indicati nel presente capo perseguiranno i seguenti obiettivi specifici:

Or. en

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) migliorare il livello delle competenze e abilità fondamentali, soprattutto per quanto riguarda la loro rilevanza per il mercato del lavoro e la società, nonché *la partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa, soprattutto mediante maggiori opportunità di mobilità per l'apprendimento per i giovani, i discenti, il personale e gli animatori giovanili, e grazie a una consolidata cooperazione tra istruzione gioventù e mondo del mercato del lavoro;*

– Indicatori correlati:

– % di partecipanti che hanno migliorato le competenze e/o abilità fondamentali importanti per la propria occupabilità;

– % di giovani partecipanti che dichiarano di essere più preparati a partecipare alla vita politica e sociale

Emendamento

(a) migliorare il livello delle competenze e abilità fondamentali, soprattutto per quanto riguarda la loro rilevanza per il mercato del lavoro e la società, nonché *promuovere l'inclusione sociale;*

Or. en

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) favorire i miglioramenti della qualità, l'eccellenza nell'innovazione e l'internazionalizzazione per quanto riguarda gli istituti di istruzione e l'animazione socioeducativa, in particolare mediante una maggiore cooperazione transnazionale tra le autorità scolastiche e di formazione/le organizzazioni giovanili e altre parti interessate;

soppresso

– Indicatore correlato: % delle organizzazioni che hanno partecipato al Programma e hanno sviluppato/adottato metodi innovativi

Or. en

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) promuovere la realizzazione di uno spazio europeo dell'apprendimento permanente, favorire riforme politiche a livello nazionale, sostenere l'ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione, anche per quanto riguarda l'apprendimento non formale, *e sostenere la cooperazione europea nel settore della gioventù*, mediante una più stretta cooperazione politica, un migliore impiego degli strumenti di trasparenza e riconoscimento e la diffusione delle buone pratiche;

(c) promuovere la realizzazione di uno spazio europeo dell'apprendimento permanente, favorire riforme politiche a livello nazionale, *regionale e locale*, sostenere l'ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione, anche per quanto riguarda l'apprendimento non formale *e informale*, mediante una più stretta cooperazione politica, un migliore impiego degli strumenti di trasparenza e riconoscimento e la diffusione delle buone pratiche;

– Indicatore correlato: numero degli Stati membri che fanno uso dei risultati del Metodo aperto di coordinamento nello sviluppo delle politiche nazionali

Or. en

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) favorire la dimensione internazionale dell'istruzione, della formazione **e della gioventù, soprattutto nel settore dell'istruzione superiore**, aumentando l'attrattiva degli istituti di istruzione superiore dell'Unione e sostenendo le azioni esterne dell'Unione, come i suoi obiettivi di sviluppo, mediante la promozione della mobilità e della cooperazione tra istituti di istruzione **superiore** dell'UE e di paesi terzi, anche grazie al potenziamento mirato della capacità nei paesi terzi;

– Indicatore correlato: numero degli istituti di istruzione superiore esterni all'Unione europea che partecipano ad azioni di mobilità e cooperazione

Emendamento

(d) favorire la dimensione internazionale dell'istruzione **e** della formazione, aumentando l'attrattiva degli istituti di istruzione **e formazione** dell'Unione e sostenendo le azioni esterne dell'Unione, come i suoi obiettivi di sviluppo, mediante la promozione della mobilità e della cooperazione tra istituti di istruzione **e formazione** dell'UE e di paesi terzi, anche grazie al potenziamento mirato della capacità nei paesi terzi;

Or. en

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e – trattino

Testo della Commissione

– Indicatore correlato: % dei partecipanti che hanno migliorato le proprie abilità linguistiche

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f – trattino

Testo della Commissione

– Indicatore correlato: numero degli studenti impegnati in attività formative

Emendamento

soppresso

grazie al programma Jean Monnet

Or. en

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) favorire l'equità e la cittadinanza attiva.

Or. en

Emendamento 39
Proposta di regolamento
Paragrafo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il sottoprogramma “Istruzione e formazione professionale” persegue, inoltre, i seguenti obiettivi specifici nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale:

(a) rafforzare la mobilità ai fini di apprendimento per gli studenti, compresi gli apprendisti, gli insegnanti e i formatori;

(b) aumentare l'attrattività e l'eccellenza dell'istruzione e della formazione professionale, attraverso la promozione della qualità e dell'efficacia;

(c) promuovere la convalida dell'apprendimento non formale e informale, in particolare nel contesto dell'IFP continuo;

(d) promuovere l'accesso flessibile alla formazione e alle qualifiche;

(e) promuovere l'accesso inclusivo sostenendo una “seconda opportunità” per acquisire competenze e abilità fondamentali, in particolare per chi ha

abbandonato precocemente gli studi scolastici, per i giovani che non lavorano e non partecipano a un corso di istruzione o formazione (NEET), per le persone con disabilità, per gli altri adulti o per le persone provenienti da un contesto migratorio;

(f) promuovere l'equilibrio tra vita lavorativa e apprendimento, in particolare per continuare l'istruzione e la formazione professionale.

Or. en

Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Il sottoprogramma “Istruzione degli adulti” persegue i seguenti obiettivi specifici nell’ambito dell’apprendimento degli adulti:

(a) rafforzare la mobilità a fini di apprendimento per gli adulti;

(b) promuovere l’acquisizione continua di conoscenze e la partecipazione all’apprendimento da parte degli adulti, in particolare con scarse qualifiche e formazione, attraverso lo sviluppo di una cultura dell’apprendimento permanente;

(c) promuovere l’equilibrio tra vita lavorativa e apprendimento;

(d) promuovere lo sviluppo di sistemi di orientamento efficaci lungo tutto l’arco della vita;

(e) promuovere la convalida dell’apprendimento non formale e informale;

(f) promuovere un invecchiamento attivo, autonomo e in buona salute.

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. Ai fini della valutazione del Programma e dei suoi sottoprogrammi, la Commissione adotta indicatori misurabili e pertinenti in relazione agli obiettivi specifici in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2. La Commissione tiene conto degli indicatori già definiti nel settore dell'istruzione e della formazione.

Or. en

Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6

soppresso

Azioni del Programma

1. Il Programma persegue i suoi obiettivi mediante i tre tipi seguenti di azioni in materia di istruzione, formazione e gioventù:

(a) Mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo,

(b) Cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche,

(c) Sostegno alle riforme politiche.

2. Le specifiche attività Jean Monnet vengono descritte all'articolo 10.

Or. en

Motivazione

IL relatore suggerisce di spostare il precedente articolo 6 tra le disposizioni generali del regolamento, in quando definisce una struttura per tutte le azioni proposte nel regolamento.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) *La mobilità transnazionale degli studenti degli istituti superiori e delle scuole di formazione professionale nonché dei giovani che svolgono le attività non formali, tra i paesi partecipanti, di cui all'articolo 18. La mobilità può esplicarsi nello studio presso un istituto partner, in un tirocinio all'estero o nella partecipazione ad attività giovanili, in particolare volontariato. Alla mobilità che consenta di preparare un master contribuisce lo strumento di garanzie per i prestiti destinati agli studenti, contemplato all'articolo 14, paragrafo 3.*

Emendamento

(a) *Il sottoprogramma “Istruzione e formazione professionale” – mobilità transnazionale degli studenti, compresi gli apprendisti, gli insegnanti e i formatori.*

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) *La mobilità transnazionale del personale, nell'ambito dei paesi partecipanti, di cui all'articolo 18. Tale mobilità può esplicarsi nell'insegnamento o nella partecipazione ad attività di sviluppo professionale all'estero;*

Emendamento

(b) *Al sottoprogramma “Istruzione degli adulti” – mobilità transnazionale dei discenti adulti e del personale incaricato dell'istruzione degli adulti. Tale mobilità può includere visite, gruppi di lavoro, assistentati, progetti di volontariato senior e scambi per i partecipanti all'apprendimento nonché la formazione degli adulti e lo sviluppo professionale del personale incaricato dell'istruzione degli adulti.*

Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'azione sostiene altresì la mobilità transnazionale degli studenti, dei **giovani** e del personale da e verso i paesi terzi per quanto riguarda l'istruzione superiore, nonché la mobilità organizzata sulla base di Titoli di studio comuni, doppi o multipli di alta qualità o inviti congiunti a presentare proposte, anche per quanto riguarda l'apprendimento non formale.

Emendamento

2. L'azione sostiene altresì la mobilità transnazionale degli studenti, dei **discenti adulti** e del personale da e verso i paesi terzi per quanto riguarda l'istruzione superiore, **l'istruzione e la formazione professionale, l'apprendimento degli adulti** nonché la mobilità organizzata sulla base di Titoli di studio comuni, doppi o multipli di alta qualità o inviti congiunti a presentare proposte, anche per quanto riguarda l'apprendimento non formale.

Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. *L'azione in materia di cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche contribuisce a:*

Emendamento

1. *I sottoprogrammi trattati nel presente capo contribuiscono a:*

Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) Forme di partenariato strategico transnazionale tra organizzazioni che

Emendamento

(a) Forme di partenariato strategico transnazionale tra **istituzioni, parti sociali**

svolgono attività d'istruzione, formazione *e/o attività giovanili o in altri settori rilevanti*, per sviluppare e realizzare iniziative congiunte e promuovere scambi di esperienze e know-how;

e/o organizzazioni **responsabili di o** che svolgono attività d'istruzione *e* formazione, per sviluppare e realizzare iniziative congiunte e promuovere scambi di esperienze e know-how;

Or. en

Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) Piattaforme di supporto informatico, compreso l'eTwinning, operanti nell'ambito dei settori dell'istruzione, che consentano l'apprendimento tra pari, la mobilità virtuale e gli scambi di buone pratiche, nonché l'accesso per partecipanti provenienti da paesi vicini.

Or. en

Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

(b) Partenariati transnazionali tra imprese e istituti di istruzione sotto forma di:

2. L'azione in materia di cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche contribuisce a partenariati transnazionali tra imprese e istituti d'istruzione sotto forma di:

Or. en

Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Quest'azione sostiene altresì lo sviluppo, il rafforzamento delle capacità, l'integrazione regionale, gli scambi di conoscenze e i processi di modernizzazione mediante forme di partenariato tra istituti di istruzione *superiore* dell'Unione e di paesi terzi *nonché nel settore della gioventù*, in particolare per quanto riguarda l'apprendimento tra pari e i progetti d'istruzione congiunti, promuovendo la cooperazione regionale, soprattutto con i paesi interessati dalla politica europea di vicinato.

Emendamento

3. Quest'azione sostiene altresì lo sviluppo, il rafforzamento delle capacità, l'integrazione regionale, gli scambi di conoscenze e i processi di modernizzazione mediante forme di partenariato tra istituti *e organizzazioni* d'istruzione dell'Unione e di paesi terzi, in particolare per quanto riguarda l'apprendimento tra pari e i progetti d'istruzione congiunti, promuovendo la cooperazione regionale, soprattutto con i paesi interessati dalla politica europea di vicinato.

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. *Il sostegno all'azione di riforma politica comprende* le attività avviate a livello di Unione e connesse a:

Emendamento

1. *I sottoprogrammi trattati nel presente capo comprendono* le attività avviate a livello di Unione e connesse a:

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) *le attività connesse all'attuazione* del programma politico dell'Unione in materia di istruzione, formazione *e gioventù* (*Metodi aperti* di coordinamento), nonché *ai* processi di Bologna e di Copenaghen *e a un dialogo articolato con i giovani*;

Emendamento

(a) *l'attuazione* del programma politico dell'Unione in materia di istruzione *e* formazione (*Metodo aperto* di coordinamento), nonché *la promozione del dialogo articolato e dei* processi di Bologna e di Copenaghen;

Or. en

Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) l'attuazione, nei paesi partecipanti, degli strumenti dell'Unione per la trasparenza, in particolare Europass, il Quadro europeo delle qualifiche (EQF), il Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS), il Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) e il sostegno alle reti dell'Unione europea;

Emendamento

(b) l'attuazione, nei paesi partecipanti, degli strumenti dell'Unione per **il riconoscimento e** la trasparenza, in particolare Europass, il Quadro europeo delle qualifiche (EQF), il Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS), il Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET), **il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET), il Registro europeo di certificazione della qualità dell'istruzione superiore (EQAR) e l'Associazione europea per la garanzia della qualità nell'istruzione superiore (ENAQ), nonché** il sostegno alle reti dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) il dialogo politico con le parti interessate europee in materia di istruzione, formazione **e gioventù**;

Emendamento

(c) il dialogo politico con le parti interessate europee in materia di istruzione **e** formazione;

Or. en

Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) il Forum europeo della gioventù, i Centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico (NARIC), le reti Eurydice, Euroguidance ed Eurodesk, nonché i servizi nazionali di supporto dell'azione eTwinning, i centri nazionali Europass e gli uffici di informazione nazionali dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato e dei paesi aderenti, dei paesi candidati e dei potenziali candidati che non partecipano appieno al programma.

Emendamento

(d) il Forum europeo della gioventù, **la Piattaforma della società civile europea per l'apprendimento permanente**, i Centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico (NARIC), le reti Eurydice, Euroguidance ed Eurodesk, nonché i servizi nazionali di supporto dell'azione eTwinning, i centri nazionali Europass e gli uffici di informazione nazionali dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato e dei paesi aderenti, dei paesi candidati e dei potenziali candidati che non partecipano appieno al programma.

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera c – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ii bis) l'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht (EIPA);

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera c – punto ii ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ii ter) l'Accademia di diritto europeo di Treviri;

Or. en

Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera c – punto ii quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*ii quater) l’Agenzia europea per lo
sviluppo dell’istruzione per alunni con
esigenze speciali di Odense;*

Or. en

Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera c – punto ii quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*ii quinquies) il Centro internazionale di
formazione europea (CIFE) di Nizza;*

Or. en

Emendamento 60
Proposta di regolamento
Capo 2 bis – rubrica (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

CAPO II bis
Gioventù

Or. en

Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

Obiettivi specifici

1. In conformità dell'obiettivo generale, il Programma persegue i seguenti obiettivi specifici nel settore della gioventù:

(a) migliorare il livello delle competenze e abilità fondamentali dei giovani, compresi quelli con minori opportunità, nonché promuovere la loro partecipazione alla vita democratica in Europa e nel mercato del lavoro, la loro cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e la solidarietà, soprattutto mediante maggiori opportunità di mobilità ai fini di apprendimento per i giovani, coloro che operano nell'animazione socioeducativa o in organizzazioni giovanili e gli animatori giovanili, e grazie a legami consolidati tra il settore della gioventù e il mercato del lavoro;

(b) favorire miglioramenti di alta qualità nell'ambito dell'animazione socioeducativa, in particolare mediante una maggiore cooperazione tra organizzazioni nel settore della gioventù e/o altre parti interessate;

(c) sostenere la cooperazione europea e integrare le riforme politiche a livello locale, regionale e nazionale nel settore della gioventù, lo sviluppo di una politica in materia di gioventù basata sulla conoscenza e su dati concreti e il riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale, segnatamente mediante una più stretta cooperazione politica, un migliore impiego degli strumenti di trasparenza e di riconoscimento dell'Unione e la diffusione delle buone pratiche;

(d) favorire la dimensione internazionale delle attività nel settore della gioventù, in modo complementare rispetto all'azione esterna dell'Unione, in particolare mediante la promozione della mobilità e della cooperazione tra parti interessate e organizzazioni internazionali nel settore

della gioventù dell'Unione e di paesi terzi, anche grazie allo sviluppo mirato di capacità nei paesi terzi.

2. Ai fini della valutazione del Programma, la Commissione adotta indicatori misurabili e pertinenti in relazione agli obiettivi specifici in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2. La Commissione tiene conto degli indicatori già definiti nel settore della gioventù.

Or. en

Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 ter

Azioni del Programma

Il Programma persegue i suoi obiettivi mediante i tipi seguenti di azioni nel settore della gioventù:

(a) mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo;

(b) cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche;

(c) sostegno alla riforma delle politiche.

Or. en

Emendamento 63
Proposta di regolamento-{}-
Articolo 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 quater

Mobilità ai fini di apprendimento

dell'individuo

1. La mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo contribuisce:

(a) alla mobilità dei giovani e nell'ambito di attività di apprendimento non formale e informale tra i paesi partecipanti di cui all'articolo 18. Tale mobilità può esplicarsi negli scambi di giovani e nel volontariato attraverso il Servizio volontario europeo;

(b) alla mobilità di coloro che operano nell'animazione socioculturale o nelle organizzazioni giovanili e degli animatori giovanili. Tale mobilità può esplicarsi nella formazione e nelle attività di networking.

2. Tale azione sosterrà anche la mobilità internazionale dei giovani, di coloro che operano nell'animazione socioculturale o in organizzazioni giovanili e degli animatori giovanili da e verso i paesi terzi.

Or. en

**Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 10 quinquies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 quinquies

Cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche

1. La cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche contribuisce:

(a) a forme di partenariato strategico tra organizzazioni attive nel settore della gioventù tese a sviluppare e realizzare iniziative congiunte, comprese iniziative per la gioventù e progetti di cittadinanza, e a sviluppare la cittadinanza attiva, la partecipazione alla vita democratica e l'imprenditorialità attraverso

l'apprendimento tra pari e scambi di esperienze;

(b) a piattaforme di supporto informatico nel settore della gioventù e che consentano l'apprendimento tra pari, l'animazione socioeducativa basata sulla conoscenza e gli scambi di buone pratiche.

2. Quest'azione sostiene altresì lo sviluppo, la creazione di capacità e gli scambi di conoscenze nel settore della gioventù mediante partenariati tra l'Unione e i paesi terzi, in particolare con i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, segnatamente mediante l'apprendimento tra pari.

Or. en

Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 10 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 sexies

Sostegno alle riforme politiche

1. Il sostegno alle riforme politiche comprende le attività relative:

(a) all'attuazione del programma politico dell'Unione in materia di gioventù con l'impiego del Metodo aperto di coordinamento;

(b) all'attuazione, nei paesi partecipanti, degli strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento, in particolare lo Youthpass, e al sostegno alle reti dell'Unione e alle organizzazioni non governative europee per la gioventù;

(c) al dialogo politico con le parti interessate europee nel settore della gioventù, compreso il dialogo strutturato

con i giovani;

(d) al Forum europeo della gioventù, ai centri di risorse per lo sviluppo dell'animazione socioeducativa e alla rete Eurodesk.

2. L'azione sostiene inoltre il dialogo politico con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) 16 741 738 000 euro per azioni in materia di istruzione, formazione *e* gioventù, di cui all'articolo 6, paragrafo 1;

Emendamento-

(a) 16 741 738 000 euro per azioni in materia di istruzione *e* formazione, ***dei quali almeno [xxx] euro per la*** gioventù, come indicato all'articolo 6, paragrafo 1 ***e all'articolo 10 ter;***

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Oltre alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, e per promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione ***superiore***, viene assegnato un importo indicativo di 1,812,000,000 euro, proveniente da strumenti esterni di vario tipo (Strumento di sviluppo della cooperazione, Strumento europeo di vicinato, Strumento di assistenza preadesione, Strumento di partenariato e Fondo europeo di sviluppo), ad azioni sulla mobilità a fini di apprendimento, mobilità

Emendamento

2. Oltre alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, e per promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione ***e della formazione***, viene assegnato un importo indicativo di 1,812,000,000 euro, proveniente da strumenti esterni di vario tipo (Strumento di sviluppo della cooperazione, Strumento europeo di vicinato, Strumento di assistenza preadesione, Strumento di partenariato e Fondo europeo di sviluppo), ad azioni sulla mobilità a fini di apprendimento, mobilità

da e verso paesi diversi da quelli indicati nell'articolo 18, paragrafo 1, nonché alla cooperazione e al dialogo politico con autorità, istituzioni od organizzazioni di tali paesi. Le disposizioni del presente regolamento si applicheranno all'utilizzo di tali fondi.

da e verso paesi diversi da quelli indicati nell'articolo 18, paragrafo 1, nonché alla cooperazione e al dialogo politico con autorità, istituzioni od organizzazioni di tali paesi. Le disposizioni del presente regolamento si applicheranno all'utilizzo di tali fondi.

Or. en

Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione

3. In conformità del previsto valore aggiunto dei tre tipi di azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e dei principi di massa critica, concentrazione, efficienza e prestazione, l'importo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a, verrà assegnato indicativamente come segue:

Emendamento

3. In conformità del previsto valore aggiunto dei tre tipi di azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1 **e all'articolo 10 ter**, e dei principi di massa critica, concentrazione, efficienza e prestazione, l'importo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a, verrà assegnato indicativamente come segue:

Or. en

Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Fatta salva la lettera a) del paragrafo 1, l'attuazione del Programma si traduce in un'assegnazione ai principali settori dell'istruzione e della formazione non inferiore a:

– istruzione superiore: [30%];

– istruzione e formazione professionale: [20%];

– istruzione scolastica: [12%];

– *istruzione degli adulti*: [7%];

– *gioventù*: [12%].

Or. en

Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. I fondi a favore della Mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), che devono essere gestiti da un'Agenzia nazionale, vengono assegnati in base all'entità della popolazione e al costo della vita nello Stato membro, alla distanza tra le capitali degli Stati membri e alla prestazione. Il parametro della prestazione rappresenta il 25% dei fondi totali secondo i criteri di cui ai paragrafi 7 e 8.

Emendamento

6. I fondi a favore della Mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) **e all'articolo 10 ter, lettera a)**, che devono essere gestiti da un'Agenzia nazionale, vengono assegnati in base all'entità della popolazione e al costo della vita nello Stato membro, alla distanza tra le capitali degli Stati membri e alla prestazione. Il parametro della prestazione rappresenta il 25% dei fondi totali secondo i criteri di cui ai paragrafi 7 e 8.

Or. en

Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) La distribuzione dei fondi ai principali settori dell'istruzione, al fine di assicurare, entro la fine del Programma, un'assegnazione di fondi che garantisca un considerevole impatto sistemico.

Emendamento

(b) La distribuzione dei fondi ai principali settori dell'istruzione **e della formazione, della gioventù e dello sport**, al fine di assicurare, entro la fine del Programma, un'assegnazione di fondi che garantisca un considerevole impatto sistemico.

Or. en

Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La Commissione trasmette una valutazione finale del Programma al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni non più tardi del 30 giugno 2022.

Or. en

Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

– “*Erasmus* – Istruzione superiore”

– “Istruzione superiore”

Or. en

Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

“*Erasmus – Formazione*”, associato all’istruzione e alla formazione professionale ***e all’apprendimento degli adulti***

“***Istruzione e formazione professionale***”, associato all’istruzione e alla formazione professionale;

Or. en

Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– **“Istruzione degli adulti”, associato all’apprendimento degli adulti**

Or. en

Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

– **“Erasmus – Scuola”, associato all’istruzione scolastica**

– **“Scuola”, associato all’istruzione scolastica**

Or. en

Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – trattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

– **“Erasmus – Partecipazione dei giovani” associato all’apprendimento non formale dei giovani.**

– **“Partecipazione dei giovani”, associato all’apprendimento non formale dei giovani.**

Or. en

Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– **“Sport”, associato alle attività sportive.**

Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nell'esecuzione del presente Programma, la Commissione e gli Stati membri si impegnano attivamente per *favorire* la partecipazione delle persone che hanno maggiori difficoltà di ordine educativo, sociale, di genere, fisico, psicologico, geografico, economico o culturale.

Emendamento

2. Nell'esecuzione del presente Programma, la Commissione e gli Stati membri si impegnano attivamente per *promuovere l'inclusione sociale e la partecipazione delle persone che hanno esigenze educative speciali, minori opportunità*, maggiori difficoltà di ordine educativo, sociale, di genere, fisico, psicologico, geografico, economico o culturale.

Or. en

Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'accessibilità e la trasparenza delle procedure amministrative sono considerati indicatori fondamentali della qualità e delle prestazioni del Programma.

Or. en

Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il Programma sostiene la cooperazione con partner di paesi terzi, in particolare

Emendamento

3. Il Programma sostiene la cooperazione con partner di paesi terzi, in particolare

partner di paesi interessati dalla politica europea di vicinato, per le azioni e le attività di cui agli articoli 6 e 10.

partner di paesi interessati dalla politica europea di vicinato, per le azioni e le attività di cui agli articoli 6, 10 e **10 ter**.

Or. en

Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Ai fini del presente regolamento, il termine “Autorità nazionale” può riferirsi a una o più Autorità nazionali, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale.

Or. en

Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono al corretto funzionamento del Programma, anche per quanto riguarda ***il rilascio dei*** visti.

2. Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono al corretto funzionamento del Programma, anche per quanto riguarda ***la semplificazione delle procedure amministrative relative ai*** visti.

Or. en

Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Autorità nazionale designa un unico **organismo** di coordinamento, di seguito la "Agenzia nazionale". L'Autorità nazionale fornisce alla Commissione un'opportuna valutazione di conformità ex ante, la quale attesti che l'Agenzia nazionale è conforme alle disposizioni dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), comma vi), e dell'articolo 57, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento n. XX/2012, e dell'articolo X del regolamento delegato n. XX/2012, nonché ai requisiti fissati dall'Unione per gli standard di controllo interno delle Agenzie nazionali e alle norme per la gestione delle sovvenzioni erogate dalle Agenzie nazionali con i fondi del Programma;

Emendamento

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Autorità nazionale designa un unico organismo **o più organismi** di coordinamento, di seguito la "Agenzia nazionale". L'Autorità nazionale fornisce alla Commissione un'opportuna valutazione di conformità ex ante, la quale attesti che l'Agenzia nazionale è conforme alle disposizioni dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), comma vi), e dell'articolo 57, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento n. XX/2012, e dell'articolo X del regolamento delegato n. XX/2012, nonché ai requisiti fissati dall'Unione per gli standard di controllo interno delle Agenzie nazionali e alle norme per la gestione delle sovvenzioni erogate dalle Agenzie nazionali con i fondi del Programma;

Or. en

Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Ai fini del presente regolamento, il termine "Agenzia nazionale" può riferirsi a una o più Agenzie nazionali, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale.

Or. en